

STATUTO
del'IICUAE

INDICE

PREMESSA.....	2
TITOLO I	2
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA	2
TITOLO II - DEGLI ASSOCIATI.....	4
TITOLO III.....	10
PATRIMONIO - QUOTE DI CONTRIBUTI - BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE - RESPONSABILITA'	10
TITOLO IV.....	12
LE ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI E VOTAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA - ASSEMBLEA STRAORDINARIA.....	12
TITOLO V	15
IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE – ELEZIONI – COOPTAZIONE.....	15
IL PRESIDENTE E I VICE PRESIDENTI - IL TESORIERE – IL DIRETTORE GENERALE – GLI INVITATI PERMANENTI.....	15
TITOLO VI.....	26
DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE LEGALE	26
TITOLO VII	28
COLLEGIO DEI PROBIVIRI	28
TITOLO VIII	29
LEGGE SOSTANZIALE APPLICABILE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA	29
TITOLO IX.....	29
REGOLAMENTI INTERNI – ESTINZIONE e SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE.....	29

PREMESSA. -

L'IICUAE (**Italian Industry & Commerce** ovvero la Camera di Commercio italiana) negli Emirati Arabi Uniti (d'ora in poi "IICUAE" o "Associazione") è stata costituita in Sharjah il 25 maggio 2004 sotto forma di Associazione secondo la normativa locale e nel quadro della legge italiana n. 518 del 1° luglio 1970 che disciplina il riordinamento delle Camere di Commercio italiane all'estero.

L'IICUAE è parte integrante di **Assocamerestero**, l'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero (CCIE) e di Unioncamere, nata alla fine degli anni '80 per valorizzare le attività delle Camere e per diffondere la conoscenza della rete delle CCIE presso le istituzioni italiane ed internazionali e presso le organizzazioni imprenditoriali e i media italiani. In virtù di detta adesione, l'IICUAE adotta integralmente il codice deontologico di **Assocamerestero** in vigore.

Nel quadro della predetta legge n. 518 del 1° luglio 1970, in data 4 dicembre 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana ha riconosciuto la IICUAE quale Camera di commercio italiana operante all'estero.

Il 29 dicembre 2013 la IICUAE è stata ufficialmente registrata presso la *Ruler's Court* di Dubai quale Camera di Commercio negli Emirati Arabi Uniti (d'ora in poi "EAU").

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art.1 – Denominazione

La Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti è un'associazione denominata:

"ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE – UAE OFFICE", in forma abbreviata IICUAE.

La IICUAE è titolare della licenza n. 717595 rilasciata in data 21 settembre 2014 da Dubai Economy.

Art. 2 – Sede.

2.1. Dal settembre 2014 l'Associazione ha sede in Dubai con indirizzo attualmente in Sh. Zayed Road – Al Moosa Tower 2, piano 14°.

2.2. Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Stato (gli Emirati Arabi Uniti), l'istituzione di sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, di unità locali in genere, in Italia o all'estero, è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 3 - Scopo.

3.1. L'Associazione non ha fini di lucro ed opera nell'interesse degli associati al fine di assicurare loro la razionalizzazione ed il consolidamento delle rispettive attività così da conseguire più elevati livelli di efficienza organizzativa ed economica, perseguendo i principi di sostenibilità, inclusività e massima rappresentatività dei soggetti interessati a partecipare all'Associazione.

3.2. L'Associazione ha lo scopo di svolgere e incentivare attività in favore degli scambi culturali e commerciali, di assistenza agli operatori economici, nonché di sviluppo delle relazioni culturali e economiche e la collaborazione fra imprenditori dei diversi Paesi e, in particolar modo, tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti.

3.3. L'Associazione promuove la diffusione di informazioni culturali e economiche, utili a favorire e incentivare la collaborazione tra imprese e Enti per sviluppare incontri, scambi e opportunità di affari.

3.4. L'Associazione a tal fine:

- mantiene e sviluppa i contatti con organismi, enti, ordini professionali, associazioni, operatori ed ambienti culturali, economici e finanziari italiani, europei, extraeuropei e in particolare degli EAU al fine di agevolare e incentivare le relazioni e gli scambi in campo economico e commerciale;
- raccoglie e fornisce ai Soci ed ai richiedenti informazioni di carattere culturale, economico, finanziario, commerciale, sociale, fiscale e legale in relazione agli sviluppi del mercato, soprattutto quello italo-emiratino, offrendo segnalazioni di opportunità e progetti culturali, commerciali, di investimento diretto, di trasferimento di tecnologia, di sostenibilità e di cooperazione industriale;
- realizza un servizio di accoglienza e di prima assistenza agli operatori italiani che si recano negli Emirati Arabi Uniti e agli operatori arabi per quanto riguarda le attività in Italia e in Europa;
- realizza un'azione di assistenza e di consulenza alle imprese per favorire la costituzione e lo sviluppo di attività economiche e commerciali e ogni forma di consulenza utile per stabilire una sede giuridica ed economica dei propri affari negli EAU, in Italia e nei diversi Paesi ove detta assistenza non sia fornita da alcuna Camera di Commercio italiana che opera sul territorio;
- assiste i soci e i richiedenti nella composizione di dispute commerciali insorgenti o insorte tra operatori, imprenditori e organizzazioni economiche e promuove in particolar modo il ricorso a istituzioni arbitrali e di conciliazione costituite in Italia e negli EAU o a livello internazionale;
- collabora con le Autorità Diplomatiche, con Enti italiani e stranieri, pubblici e privati, al fine di promuovere, coordinare e realizzare progetti, programmi e attività comuni;
- opera per far conoscere e concretizzare le opportunità di cooperazione transnazionale tra imprese, nonché di investimento, *in primis* negli EAU, nonché in favore di imprese italiane, in Italia ed Europa da parte di imprese estere;

- promuove la costituzione di associazioni e società commerciali a base mista, con soci italiani e soci locali;
- promuove e partecipa a fiere, congressi, convegni, mostre, esposizioni ed ogni altra manifestazione atta a sviluppare le relazioni economiche e culturali fra i Paesi;
- promuove seminari, corsi e *stages* di formazione di natura economico-giuridico nonché per la diffusione della cultura italiana, ivi compreso l'organizzazione di corsi di lingua italiana, araba e inglese;
- fornisce un'assistenza specifica alle missioni, pubbliche o private;
- svolge ogni altra azione utile per il raggiungimento dei propri fini.

3.5. L'Associazione non potrà dedicarsi ad attività commerciali dirette a scopo di lucro.

3.6. Tra gli scopi statuari dell'Associazione v'è quello di avviare, intrattenere e sviluppare interlocuzioni con il Governo della Repubblica Italiana nelle sue diverse articolazioni e, in particolare, con l'Ambasciata d'Italia negli EAU.

3.7. In relazione a tali scopi l'Associazione pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle normative internazionali, nazionali e locali che sono compatibili con la sua natura.

Art. 4 – Durata.

4.1. L'Associazione avrà durata illimitata.

4.2. L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.

TITOLO II - DEGLI ASSOCIATI

Art. 5 – Associati.

5.1. La quota di partecipazione degli associati è annuale. L'ammontare della quota associativa è determinato dal Consiglio di amministrazione (d'ora in poi "CdA").

5.2. La quota associativa dovrà essere corrisposta dal soggetto richiedente l'iscrizione o il rinnovo dell'iscrizione all'IICUAE o da suo delegato. La delega dovrà essere conferita per iscritto.

5.3. Il numero di quote esistenti ed il relativo ammontare complessivo del patrimonio è continuamente variabile, in aumento e in diminuzione, per effetto:

- dell'ammissione di nuovi soci;
- del recesso, espulsione, dimissioni o non rinnovazione dei preesistenti.

5.4. L'Associazione è investita del mandato di compiere per conto dei singoli soci tutti gli atti, le procedure, le stipule e quanto necessario per il perseguimento degli scopi definiti nel presente statuto.

Art. 6 - Requisiti degli associati

6.1. Il numero degli associati è illimitato e variabile ma non potrà mai essere inferiore a cinque.

6.2. Possono essere associati i soggetti, persone fisiche che esercitano un'arte o mestiere o una professione liberale o persone giuridiche, e indipendentemente dall'oggetto, dalle dimensioni e dalla struttura giuridica dell'ente, i professionisti singoli o associati, le Associazioni e gli Enti pubblici e privati, i Consorzi, nel segno della massima inclusività.

Le persone fisiche dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di restrittive della libertà personale o di misure di prevenzione antimafia personali o reali o di misure di sicurezza;
- essere in regola con la normativa antimafia;
- non intrattenere alcun rapporto di coniugio con persone colpite da misure di restrittive della libertà personale o da misure di prevenzione antimafia personali o reali o da misure di sicurezza;
- non avere alcun rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado con persone condannate anche in via non definitiva per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso p. e. p. dall'art. 416bis del codice penale o destinatarie di misure di prevenzione antimafia personali o reali o di misure di sicurezza;
- risultare "negative" all'accertamento antiriciclaggio che sarà condotto a seguito formalizzazione della domanda di ammissione alla IICUAE.

6.3. Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

6.4. Le persone giuridiche potranno essere ammesse solo se costituite in Italia o negli EAU o nei Paesi limitrofi del Golfo ove non operi già una Camera di Commercio italiana.

6.5. La costituzione di un ufficio di rappresentanza, filiale, succursale o altro ufficio in uno dei Paesi avanti detti soddisfa il requisito di cui di cui al comma 6.4. che precede.

Art. 7 - Ammissione nuovi soci

7.1. Chiunque intenda essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta digitale estrapolata dal sito della Camera di Commercio ove è indicato il nome del titolare o legale rappresentante, contenente:

- a) l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A., se costituite in Italia;
- b) le generalità complete del titolare e dei soci, il possesso dei requisiti di buona condotta morale e civile, l'indirizzo PEC, se costituita in Italia;
- c) l'attività effettivamente svolta e la sede dove la stessa viene esercitata;
- d) dichiarazione di accettazione del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno, nonché delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione.

7.2. Il CdA potrà richiedere copia dello statuto e dell'atto costitutivo e regolamenti interni; ogni richiedente deve indicare nella domanda la persona designata a rappresentarla a tutti gli effetti per i rapporti con l'Associazione.

7.3. Il CdA delibera sulle richieste di iscrizione entro 180 giorni dalla ricezione delle stesse.

Accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

7.4. L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

7.5. L'ammissione all'Associazione avrà effetto dal giorno della delibera di accoglimento dell'organo direttivo. La delibera di ammissione viene comunicata al nuovo socio con l'invito a provvedere, entro il termine di quindici giorni (15) dalla ricezione della comunicazione, al versamento della quota associativa dovuta all'associazione.

7.6. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il CdA dovrà entro novanta (90) giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

7.7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, il quale delibera sulle domande non accolte.

7.8. Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri l'istante escluso o il CdA nel caso di ammissione di questi possono dirimere la lite attraverso procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto. La decisione dell'arbitro avrà carattere finale e vincolante.

Art. 8 - Diritti e Obblighi degli associati

8.1. Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali.

8.2. I soci hanno diritto di rivestire le cariche sociali a condizione che siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'UE o emiratina.

Gli associati, per tutto il periodo di partecipazione all'Associazione sono tenuti:

- a) alla scrupolosa osservanza del presente statuto dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b) a partecipare all'attività e ad usufruire dei servizi prestati dall'Associazione;
- c) a non ricoprire alcuna carica in altre organizzazioni (comunque denominate) le cui finalità, simili o affini a quelle dell'Associazione, siano ritenute incompatibili con quelle perseguite dall'Associazione e comunque i cui fini siano ritenuti in contrasto con gli interessi comuni agli altri soci;
- d) a favorire l'adesione all'Associazione di altri Enti in possesso dei requisiti prescritti;
- e) a versare i contributi ordinari, integrativi e straordinari previsti dallo statuto più in generale, a versare all'Associazione le somme stabilite dal CdA per far fronte alle esigenze derivanti dall'attività sociale;
- f) a comunicare al CdA le modificazioni dell'attività, della forma giuridica, della sede dell'ente e dei nomi delle persone designate a rappresentarla;
- g) a non compiere né direttamente, né indirettamente a mezzo di terzi, atti comunque incompatibili con le finalità dell'Associazione;
- h) a non divulgare atti e fatti dell'Associazione, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi questi strettamente riservati, indistintamente;
- i) ad adeguarsi alle delibere degli organi dell'Associazione assunte per il perseguimento della realizzazione degli scopi dell'Associazione stessa.

8.3. Al versamento dei contributi ancora dovuti i soci provvederanno entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di richiesta scritta della IICUAE.

8.4. Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

8.5. L'Associazione per il tramite dei propri organi competenti verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui sopra e promuove le azioni opportune al fine di accertare e reprimere le violazioni agli obblighi stessi.

Art. 9 - Espulsione.

9.1. Può essere espulso dall'Associazione il socio che:

- a) abbia commesso gravi infrazioni al presente statuto, al regolamento interno o alle delibere degli organi associativi;
- b) si sia reso responsabile di gravi inadempienze agli obblighi associativi;
- c) sia stato condannato, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro la persona od il patrimonio;

9.2. Deve essere espulso dall'Associazione il socio che:

- a) arrechi in qualsiasi modo grave danno materiale o morale all'Associazione oppure agli altri associati o che abbia favorito la determinazione del detto danno materiale o morale o che se ne sia reso corresponsabile o correo;
- b) abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- c) sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- d) sia stato condannato in via definitiva per reati dolosi contro la persona od il patrimonio o sia stato colpito da provvedimento restrittivo della libertà personale per qualsiasi reato non colposo o da misura di prevenzione antimafia o da misura di sicurezza.

10. Procedimento disciplinare.

10.1. I provvedimenti disciplinari possono essere irrogati solo dopo aver consentito all'incolpato di esercitare la propria difesa.

10.2. Il procedimento disciplinare inizia con la "contestazione scritta di addebito disciplinare" inviata dal Presidente o dal Vicepresidente vicario all'incolpato nel termine di 90 gg dalla scoperta dei fatti che costituiscono violazione disciplinare.

10.3. Il CdA nominerà un "Consigliere Istruttore" che avrà il compito di istruire il procedimento disciplinare e riferire al CdA proponendo la delibera da adottare. L'incolpato sarà informato circa la nomina del Consigliere Istruttore che procederà ad istruire il procedimento disciplinare.

10.4. L'incolpato sarà invitato a fornire nei 14 gg successivi, per iscritto, le proprie ragioni a discolora delle accuse mossegli ed a produrre i documenti a supporto della sua difesa.

10.5. Il Consigliere Istruttore potrà convocare l'incolpato per l'audizione orale. Nello svolgimento della detta attività il Consigliere Istruttore sarà assistito da altro Consigliere che fungerà da segretario verbalizzante. Col consenso dell'incolpato, la seduta sarà videoregistrata.

10.6. Il procedimento disciplinare seguirà il suo corso anche nel caso di mancata presentazione delle difese o di mancata comparizione dell'incolpato anche dovuta all'applicazione di misura detentiva da parte di qualsiasi Autorità Giudiziaria per i medesimi fatti per i quali si procede in via disciplinare o per altri fatti.

10.7. Al termine dell'istruttoria, il CdA potrà adottare una delibera di proscioglimento dalle accuse o di conferma delle accuse con applicazione della sanzione disciplinare ritenuta idonea.

10.8. In casi gravi ed urgenti, l'incolpato potrà essere sospeso in via cautelativa per sei (6) mesi, termine entro cui il procedimento disciplinare dovrà essere concluso.

10.9. Qualora l'espulsione sia dovuta ad inadempimento degli obblighi associativi la relativa deliberazione può essere adottata dopo avere invitato il socio a regolarizzare la propria posizione entro i successivi 14 giorni.

10.10. In caso di espulsione, il socio cessa di partecipare all'Associazione dalla delibera, mentre per le obbligazioni assunte esso ne risponde fino alla chiusura dell'esercizio in cui avviene tale decisione. La decisione di esclusione, a firma del Presidente o del Vicepresidente Vicario, deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

10.11. Entro trenta (30) giorni dalla notifica del provvedimento di espulsione, questi potrà proporre reclamo al Collegio dei Probiviri che emetterà un provvedimento di conferma o di proscioglimento da responsabilità.

10.12. Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri il socio espulso potrà deferire la lite ad arbitrato ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto. La decisione dell'arbitro unico avrà carattere finale e vincolante.

10.13. In caso di accoglimento dell'opposizione dell'associato, questi è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

10.14. L'espulsione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

10.15. Gli associati espulsi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari ed effetti di recesso ed esclusione.

11.1. Le sanzioni disciplinari irrogate all'associato consistono nell'applicazione delle seguenti misure:

- a) Richiamo scritto nel caso di infrazioni lievi che non hanno cagionato alcun danno morale o di immagine all'Associazione;
- b) Sospensione dalla carica ricoperta e dall'attività associativa per un periodo andante da 6 a 12 mesi a seconda della gravità dell'infrazione valutata discrezionalmente dal CdA;
- c) Espulsione dall'Associazione per infrazioni gravissime che costituiscono reato anche in concorso e/o che, al di fuori della fattispecie criminosa abbiano arrecato un danno materiale all'Associazione e ne abbiano leso l'immagine (ad esempio, appropriazione indebita di fondi dell'Associazione o di terzi soggetti che abbiano richiesto dei servizi all'IICUAE).

11.2. Sull'espulsione del socio delibera il CdA. La delibera sarà adottata a maggioranza di voti dei Consiglieri.

11.3. Ove l'incolpato sia anche componente il CdA, l'incolpato sarà sospeso, con provvedimento non impugnabile del Presidente, dalla funzione di Consigliere fino al termine dell'attività istruttoria ed alla pronunzia del CdA.

11.4. Gli associati espulsi sono responsabili verso l'Associazione per tutte le spese sostenute per l'istruttoria del procedimento disciplinare e dell'eventuale procedimento arbitrale.

11.5. Gli associati espulsi per ragioni disciplinari non potranno essere riammessi all'Associazione a vita.

TITOLO III:

PATRIMONIO - QUOTE DI CONTRIBUTI - BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE - RESPONSABILITA'

Art. 12 - Patrimonio

12.1 Il Patrimonio è costituito da quote, anche di diverso ammontare, e dai contributi provenienti a qualsiasi titolo da Enti pubblici o privati.

In particolare, il Patrimonio è costituito:

- a) dalla quota sociale e da eventuali contributi straordinari;
- b) dai residui attivi di bilancio;
- c) da eredità, lasciti, donazioni od elargizioni;

- d) dai contributi versati dallo Stato o da altri Enti Pubblici o privati esplicitamente destinati al Patrimonio dell'Associazione;
- e) dalle somme di denaro versate dai soci a titolo di penale;
- f) dai beni acquistati con i contributi dei soci;
- g) dalle somme non rimborsate.

L'ammontare di cui alla lettera a) può essere modificato con decisione del CdA.

12.2. Per tutta la durata della loro partecipazione all'Associazione i singoli soci non possono chiedere la divisione del Patrimonio ed i loro creditori particolari non possono far valere i loro diritti sullo stesso.

Art. 13 - Quote di contributi.

13.1. Gli associati sono tenuti a versare all'Associazione:

- a) quota associativa ordinaria;
- b) contributi straordinari per far fronte alle spese di impianto, ampliamento e ammodernamento dell'attività associativa.

13.2. La misura della quota associativa ordinaria e dei contributi straordinari è determinata dal CdA.

13.3. Ogni associato ha diritto di godere di tutti i servizi dell'Associazione a condizione che sia in regola col pagamento dei contributi associativi.

13.4. I soci persone fisiche hanno diritto di competere attraverso elezioni per partecipare agli organi direttivi. Le persone giuridiche associate possono designare i loro candidati per partecipare alle competizioni elettorali o per ricoprire altri ruoli per accedere ai quali non sia necessaria la partecipazione ad elezioni.

13.5. Qualora il patrimonio dovesse subire perdite rilevanti, l'Assemblea dei soci potrà deliberare il suo reintegro.

13.6. I soci potranno altresì compiere donazioni all'Associazione.

Art. 14 - Bilancio e situazione patrimoniale.

14.1. L'esercizio annuale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

14.2. Alla fine di ogni esercizio annuale il Direttore Generale dovrà redigere la situazione patrimoniale dell'Associazione nonché i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al CdA per l'ottenimento del parere di congruità.

14.3. I bilanci consuntivo e preventivo saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

14.4. Il bilancio consuntivo è sottoposto al controllo dei Sindaci se nominati e, unitamente ad una relazione del CdA, deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci per almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 15. – Avanzi di gestione

15.1. L'eventuale residuo attivo di bilancio sarà imputato a residuo attivo per l'anno finanziario successivo.

15.2. È esclusa qualsiasi ripartizione di utili a favore degli associati.

15.3. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

TITOLO IV:

LE ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI E VOTAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 16 - Assemblea: costituzione e poteri.

16.1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati iscritti che alla stessa partecipano con diritto di voto, accertata la regolarità contributiva e la relativa iscrizione a libro soci.

16.2. Le assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, che non siano in contrasto con la legge e con il presente Statuto, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

16.3. L'assemblea, tanto ordinaria, che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Il segretario viene nominato dall'assemblea.

16.4. Il Presidente dell'assemblea chiama ad assisterlo, quando necessario, due scrutatori, previa approvazione da parte dell'assemblea, nominati tra i componenti della medesima.

Art. 17 - Convocazione e votazione.

17.1. La convocazione dell'Assemblea è effettuata a cura del Presidente o del Vicepresidente Vicario facente funzioni, a mezzo avviso da spedirsi a mezzo raccomandata, PEC, fax, e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.

17.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, del luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede

sociale e degli argomenti posti all'ordine del giorno, come anche può essere tenuta con modalità telematiche in videoconferenza su una delle piattaforme disponibili sul mercato (Teams, Zoom o altra piattaforma).

17.3. La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno di quello della prima convocazione ma dovrà essere convocata per uno dei giorni che seguono; in mancanza delle formalità di cui sopra l'assemblea, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e siano intervenuti tutti i consiglieri e i membri del Collegio Sindacale, qualora siano stati nominati.

17.4. Ciascun associato, a condizione che sia in regola con il versamento dei contributi, ha diritto di voto, salve le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

17.5. È ammessa la delega tra i soci aventi diritto al voto a condizione che il delegato non faccia parte degli organi dell'Associazione e non sia dipendente dell'Associazione stessa.

17.6. Ogni socio può delegare un altro socio oppure un terzo esterno all'assemblea per rappresentarlo in assemblea, ma nessun soggetto delegato può raccogliere più di una delega.

17.7. Non è consentito delegare alcun socio che sia sottoposto a procedimento disciplinare o che sia stato sanzionato ai sensi dell'art. 11.1. lett. b) (Sospensione) se non decorsi tre anni dalla fine dell'espiazione della sanzione.

17.8. Non è consentito delegare alcun socio che sia stato espulso dall'Associazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11.1. lett. c) del presente Statuto (Espulsione).

17.9. Il delegato esterno dovrà comunque avere compiuto 21 anni entro il giorno delle elezioni ed essere residente negli EAU. Prova della residenza verrà data dall'esibizione dell'Emirates ID in corso di validità.

17.10. Non è consentito delegare alcuno che sia sottoposto a procedimento penale in Italia o all'estero per reati non colposi o che sia stato condannato, anche in via non definitiva, per la commissione di reati non colposi, salvo intervenuta riabilitazione penale.

17.11. Le deleghe devono essere inviate secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea e devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea.

17.12. Per le votazioni si procede, di regola, per alzata di mano. Per le elezioni alle cariche associative o quando la votazione riguardi persone od implichi giudizi sulle stesse si procede a scrutinio segreto, salva diversa decisione dell'assemblea.

17.13. Le deliberazioni assunte dall'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, dagli scrutinatori (se nominati) e trascritte nell'apposito libro.

Art. 18 - L'assemblea ordinaria.

18.1. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o dal Vicepresidente Vicario almeno una volta l'anno, entro tre (3) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

18.2. Essa è convocata, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario il Presidente, il CdA con decisione assunta a maggioranza o quando ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno 1/4 (un quarto) dei soci aventi diritto al voto o il Collegio dei Sindaci (ove nominati) o quattro (4) Consiglieri.

18.3. In questi casi la convocazione deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta.

18.4. L'Assemblea straordinaria potrà essere tenuta in presenza o in forma ibrida o in remoto, a discrezione del Presidente o del Vice-Presidente facente funzioni.

18.5. L'assemblea ordinaria:

- a) approva i bilanci dell'Associazione;
- b) elegge e sostituisce i componenti del CdA;
- c) elegge e sostituisce i Sindaci, il loro Presidente ed il Revisore;
- d) delibera sulle responsabilità degli organi dell'Associazione;
- e) delibera sugli argomenti comunque attinenti alle finalità ed alla gestione dell'Associazione rimessi alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal CdA o da coloro che ne hanno chiesta la convocazione.

18.6. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

18.7. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti rappresentati.

18.8. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della metà più uno della totalità dei presenti.

18.9. Nelle deliberazioni di approvazione che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 19 - L'assemblea straordinaria.

19.1. L'assemblea straordinaria è convocata su decisione del Presidente o del Vice – Presidente Vicario facente funzioni o su istanza del CdA con decisione assunta a maggioranza od in seguito a richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati o del Collegio dei Sindaci (ove nominati) o su richiesta di almeno sei (6) Consiglieri.

19.2. L'Assemblea straordinaria potrà essere tenuta in presenza o in forma ibrida o in remoto, a discrezione del Presidente o del Vice-Presidente facente funzioni.

Essa delibera su:

a) l'approvazione dello Statuto e delle modifiche;

b) la nomina ed i poteri dei liquidatori in caso di scioglimento dell'Associazione.

19.3. Quando la convocazione sia richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei soci o dal Collegio dei Sindaci o dal CdA o su richiesta di sei (6) Consiglieri, essa deve aver luogo entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

19.4. L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la partecipazione di almeno un quarto ($\frac{1}{4}$) degli associati aventi diritto al voto.

19.5. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della metà più uno della totalità dei voti.

19.6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre la partecipazione all'assemblea di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti.

TITOLO V

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE – ELEZIONI – COOPTAZIONE

IL PRESIDENTE E I VICE PRESIDENTI - IL CONSIGLIERE TESORIERE – IL DIRETTORE GENERALE – GLI INVITATI PERMANENTI.

Art. 20 - Il Consiglio di amministrazione

20.1. Il Consiglio di amministrazione (CdA) è composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) membri, scelti tra i soci che godono di elettorato passivo.

20.2. Il CdA dura in carica tre (3) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo.

20.3. Ai sensi del comma che precede, la durata massima dei mandati non potrà eccedere i sei (6) anni consecutivi.

20.4. Il socio che, alla data di approvazione del presente Statuto, abbia già ricoperto la carica di componente il CdA per sei (6) anni consecutivi, non sarà candidabile per i successivi tre (3) anni.

20.5. Il CdA si riunisce ogni qualvolta il Presidente o il Vicepresidente vicario facente funzioni lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta motivata almeno quattro (4) consiglieri.

20.6. I componenti il CdA sono convocati a cura del Presidente o del Vicepresidente vicario facente funzioni a mezzo avviso che dovrà essere recapitato al destinatario almeno **tre (3) giorni** prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno, se del caso anche delle modalità per svolgere la riunione per via telematica (Teams, Zoom o altra piattaforma).

20.7. Per ragioni di eccezionale urgenza valutate discrezionalmente dal Presidente o dal Vicepresidente Vicario (nel caso in cui questi operi quale Presidente facente funzioni) il CdA può essere convocato - via e-mail o per telefono - *ad horas* e, comunque, nelle 24 ore successive all'avviso di convocazione.

20.8. In mancanza delle formalità di cui sopra, le riunioni sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti. In via ordinaria, per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

20.9. Alle riunioni del CdA assistono il Direttore Generale senza diritto di voto e i membri effettivi del Collegio Sindacale, se nominati, senza diritto di voto anch'essi, e possono essere chiamati ad assistervi esperti e/o rappresentanti delle associazioni cui l'Associazione aderisce e/o i rappresentanti delle Istituzioni italiane o locali, laddove il Presidente o il Vicepresidente facente funzioni lo ritengano opportuno.

20.10. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente Vicario. In assenza di entrambi, presiede il Consigliere più anziano di età.

20.11. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti e debbono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente o dal Vice – Presidente e dal Segretario, trascritto nell'apposito libro.

20.12. Nel caso di parità di voti il voto del Presidente o del Vicepresidente facente funzioni sarà dirimente.

20.13. La carica e la funzione di componente il CdA è incompatibile con quella di consulente retribuito dall'IICUAE e/o con la carica direttiva / manageriale ricoperta in qualsiasi altra associazione e/o con la posizione di consulente commerciale di ente o società che svolgano attività in competizione con le finalità statutarie dell'IICUAE.

20.14. La carica e la funzione di componente il CdA è incompatibile con quella di dipendente di società partecipate o controllate, direttamente o indirettamente, dal governo o da enti governativi o para-governativi. Trova applicazione il Decreto Legislativo n. 39/2013.

Non è ammessa la candidatura alle elezioni per coloro che si trovino in alcuna delle condizioni indicate ai punti 20.13. e 20.14.

20.15. Il CdA ha competenza esclusiva nella valutazione di sopraggiunti casi di possibili “conflitti di interessi” e nell’ emanazione dei conseguenziali provvedimenti.

20.16. Nel caso di sopravvenuta incompatibilità, il Consigliere avrà l'onere di informare immediatamente per iscritto il Presidente o il Vicepresidente facente funzioni.

20.17. Il Consigliere che versi in detta condizione di conflitto di interessi potrà, entro i successivi 5 (cinque) giorni di calendario, optare per iscritto se mantenere la carica di componente il CdA oppure per quella di consulente retribuito o di dipendente di alcuna società soggetta a partecipazione o controllo governativo come indicato al punto 20.14.

20.18. Ove il Consigliere resti inerte oltre i detti cinque (5) giorni di calendario sarà dichiarato *ipso iure* decaduto dalla detta carica con provvedimento motivato del Presidente o del Vicepresidente facente funzioni.

20.19. Non possono far parte del CdA coniugi, parenti ed affini fino al terzo grado, nonché soci, dirigenti o dipendenti della stessa società o dello stesso studio professionale.

20.20. I consiglieri venuti a mancare per qualsiasi ragione (decesso, invalidità inabilitante, dimissioni, espulsione, ecc.) nel corso dell'esercizio, sono sostituiti da coloro che sono risultati primi dei non eletti nella competizione elettorale precedente.

20.21. Nel caso in cui la lista dei non eletti sia esaurita ed il CdA abbia meno di cinque (5) membri, il CdA sarà *ipso iure* sciolto.

20.22. Il Cda procede, con votazione a maggioranza, alla tempestiva cooptazione di altri membri proposti dai singoli Consiglieri. Detti Consiglieri cooptati resteranno in carica temporaneamente per non oltre sei (6) mesi (periodo entro il quale dovranno essere celebrate nuove elezioni) per consentire le attività ordinarie dell'organo amministrativo.

20.23. I membri cooptati avranno solo la funzione di garantire il funzionamento dell'ordinaria amministrazione.

20.24. Il CdA in regime di *prorogatio* (6 mesi dallo scioglimento alla proclamazione dei nuovi eletti) non può assumere decisioni di straordinaria amministrazione.

20.25. Sono decisioni di "straordinaria amministrazione" quelle che comportino un esborso significativo per l'Associazione (oltre AED 200,000 mensili), che abbiano natura eccezionale e che non siano state preventivamente programmate, approvate ed inserite nel bilancio di previsione delle spese durante il regime ordinario.

Art. 21 – ELEZIONI – ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO

21.1. Le elezioni sono convocate dal Presidente o dal Vicepresidente con trenta (30) gg di anticipo rispetto alla data in cui queste saranno tenute.

Esse avverranno attraverso liste concorrenti.

21.2. Il Presidente o il Vice-Presidente Vicario può escludere uno o più candidati e/o liste per ravvisate ragioni di incompatibilità oppure per la tardività nella presentazione della lista oppure per altre ragioni formali.

21.3. L'avviso di convocazione dovrà includere i termini e le modalità per la presentazione delle liste.

21.4. Ciascuna lista dovrà includere un candidato Presidente ed un numero di candidati consiglieri da un minimo di 5 (per un totale di 6 candidati) ad un massimo di 10 (per un totale di 11 candidati).

Non sarà consentita la presentazione di liste con un numero inferiore a 6 candidati (un candidato Presidente + 5 candidati consiglieri).

21.5. Ciascuna lista dovrà adottare una denominazione con o senza simbolo che evochi il proprio programma elettorale.

21.6. Il capolista di ciascuna lista in competizione potrà nominare un "rappresentante di lista" che assista alla procedura elettorale per garantirne la regolarità formale.

21.7. Le liste dovranno includere i dati anagrafici completi di ciascun candidato, il numero della Emirates ID, nonché l'indicazione dell'indirizzo postale e quello di posta elettronica nonché un recapito telefonico (rete fissa o mobile) negli Emirati.

Esse dovranno essere presentate attraverso invio via e-mail, a cura del candidato a Presidente, all'indirizzo di posta elettronica dell'IICUAE come comunicato nell'avviso di convocazione elettorale che ne confermerà l'avvenuta ricezione.

21.8. Le liste vanno necessariamente presentate non più tardi di quattordici (14) giorni prima della data fissata per la competizione elettorale unitamente al programma elettorale che sarà messo a disposizione degli associati che ne facciano richiesta.

21.9. Il sistema elettorale per l'attribuzione dei seggi è di tipo maggioritario.

La lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (cosiddetta "lista di maggioranza") consegnerà 9 seggi, incluso il candidato a Presidente, se nella detta lista figuravano 11 candidati.

Ove nella lista di maggioranza figuravano un numero di candidati minore di 11, a detta lista saranno attribuiti tanti seggi quanti erano i candidati della stessa fino a concorrenza di 9 seggi.

I 2 o più seggi residui verranno assegnati alla lista che è arrivata seconda (cosiddetta "prima lista di minoranza").

21.10. Nel caso di pluralità di liste, ciascuna con 11 candidati, alla lista che arriverà seconda (la prima lista di minoranza) saranno attribuiti 2 seggi.

21.11. I seggi sono attribuiti seguendo l'ordine di collocazione nella lista.

21.12. Nel caso sia presentata una sola lista, questa consegnerà la totalità dei seggi (11 seggi).

21.13. Nessun seggio sarà attribuito ad altre eventuali liste minori che raccolgano un numero minore di voti rispetto alla lista arrivata seconda.

21.14. I seggi saranno attribuiti secondo l'ordine dei candidati indicato nella lista.

Nel caso di rinuncia, decesso, invalidità inabilitante, dimissioni, espulsione, ecc. del candidato risultato eletto, subentrerà il primo della lista non eletto e, nel caso di impedimento di questi, si procederà allo scorrimento della lista.

Nel caso di esaurimento di candidati della “lista di maggioranza”, subentrerà il primo dei non eletti della “prima lista di minoranza” nell’ordine indicato nel comma che precede.

21.15. Godono di elettorato attivo e passivo i soci persone fisiche maggiori d’età (o, nel caso di persona giuridica, i loro rappresentanti o delegati, anch’essi maggiori d’età) che siano in regola con i contributi associativi alla data di avviso di convocazione delle elezioni.

La maggiore età è identificata col compimento del 21mo anno d’età alla data delle elezioni o prima di esse, conformemente alla previsione della normativa degli EAU.

21.16. Ove socio sia una persona giuridica privata, questa sarà rappresentata dal legale rappresentante o da soggetto da questi delegato da essa persona giuridica.

21.17. Le istituzioni pubbliche (italiane ed emiratine) e le società partecipate o controllate dal governo o da enti governativi o para-governativi non godono di elettorato attivo. I rappresentanti di dette istituzioni e società controllate che operano negli EAU non godono neppure di elettorato passivo per la durata della loro carica nelle istituzioni in discussione.

21.18. Godono di elettorato passivo i soci persone fisiche o indicati da soci persone giuridiche che possiedano i seguenti requisiti:

- a) maggiore età secondo la normativa degli EAU (21 anni compiuti alla data delle elezioni o prima di essa);
- b) residenza negli EAU risultante da Emirates ID in corso di validità o in fase di rinnovo;
- c) regolare iscrizione all’IICUAE alla data di convocazione delle elezioni;
- d) assenza di provvedimenti disciplinari definitivi;
- e) assenza di cause ostative indicate all’art. 9.1. e 9.2. che precedono.

21.19. Le circostanze di cui ai punti che precedono saranno auto-dichiarate dal candidato sotto la propria personale responsabilità per i casi di dichiarazioni false, mendaci o reticenti. È fatto salvo il potere ispettivo dell’IICUAE volto all’accertamento delle circostanze e dei fatti dichiarati.

21.20. I Consiglieri eletti operano in assoluta libertà e non sono tenuti ad aderire alle indicazioni di voto della lista ove sono stati eletti.

Art. 22. - Competenze e poteri del Consiglio di amministrazione

22.1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; esso può delegare alcune delle proprie attribuzioni, determinandole nella relativa deliberazione, ad uno o più Consiglieri e / o al Direttore Generale.

22.2. Il Consiglio di amministrazione esegue le deliberazioni assunte dall'assemblea e di conseguenza:

- a) ratifica la designazione dei Vicepresidenti operata dal Presidente;
- b) elegge un Tesoriere scelto tra i Consiglieri in carica;
- c) delibera circa l'ammissione, il recesso e l'espulsione dei soci;
- d) delibera circa la nomina del Direttore Generale, sui suoi poteri, attribuzioni e remunerazione, sulla designazione di esperti provenienti da associazioni di categoria per specifiche e particolari consulenze e mansioni;
- e) delibera sulla selezione, inquadramento e licenziamento dei dipendenti dell'Associazione;
- f) delibera sulla selezione dei consulenti a pagamento dell'Associazione;
- g) delibera sulla stipulazione di atti e contratti di ogni genere;
- h) delibera su tutte quelle materie che per il presente Statuto non sono rimesse alla competenza del Presidente o dell'Assemblea.

22.3. Il Consiglio di amministrazione inoltre:

- 1. su indicazione del Direttore Generale e del Tesoriere, redige e deposita la situazione patrimoniale;
- 2. redige i bilanci consuntivo e preventivo sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea con indicazione dell'ammontare dei contributi percepiti e percipiendi;
- 3. approva il piano preventivo dei costi predisposto su base semestrale (gennaio – giugno e luglio – dicembre di ciascun anno finanziario) in via analitica dal Direttore Generale d'intesa col Tesoriere e col contabile;
- 4. autorizza i singoli capitoli di spesa del bilancio preventivo;
- 5. predispone ed approva i regolamenti interni ed attuativi del presente Statuto;
- 6. propone all'assemblea le eventuali modifiche da apportare al presente statuto;
- 7. provvede alla pubblicazione e all'iscrizione, a norma di legge, degli atti dell'Associazione;
- 8. coopta nuovi consiglieri in sostituzione di quelli receduti, dimessi o deceduti, fino ad un massimo di 1/3 (un terzo) di quelli eletti dall'assemblea; i consiglieri così cooptati rimangono in carica per sei (6) mesi fino a celebrazione di nuove elezioni;
- 9. si pronuncia col voto di 9 consiglieri su 11 in ordine alla mozione di sfiducia al Presidente presentata da almeno 6 consiglieri. In questo caso, sia il *quorum* costitutivo, sia

il *quorum* deliberativo sono determinati dalla presenza e dal voto di almeno 9 consiglieri su 11 (maggioranza qualificata).

10. Ciascun Consigliere può procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Direttore Generale notizie ed informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari o su talune operazioni contabili. Il Direttore Generale metterà a disposizione del Consigliere che ha formulato richiesta di ispezione e controllo copia dei relativi documenti entro 10 gg lavorativi dalla richiesta.

22.4. Il Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre (3) sedute consecutive del Consiglio nell'arco di un anno solare e a cinque (5) sedute non consecutive del Consiglio nell'arco di due (2) anni solari sarà *ipso iure* dichiarato decaduto e sarà sostituito dal candidato non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti alla precedente competizione elettorale.

22.5. In via ordinaria, per la valida costituzione del CdA (*quorum* costitutivo) è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica. Eventuali consiglieri sospesi non sono calcolati ai fini della formazione del *quorum* costitutivo.

22.6. Le deliberazioni del CdA sono assunte a maggioranza dei presenti (*quorum* deliberativo). In caso di parità di voti il voto del Presidente sarà pari a due voti.

Art. 23- Il Presidente – I Vicepresidenti – Il Vicepresidente Vicario, il Consigliere Tesoriere e l'Ufficio di Presidenza.

23.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale degli associati in seduta ordinaria. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato consecutivo per un totale di 6 (sei) anni consecutivi.

23.2. Coloro che hanno ricoperto detta carica per sei (6) anni consecutivi o non consecutivi non saranno più candidabili per l'assunzione della carica di Presidente se non decorsi 3 (tre) anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

23.3. Il Presidente ha facoltà di designare i Vicepresidenti a sua discrezione. In questo caso il voto del Consiglio di amministrazione interviene per ratifica assunta a maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.

23.4. In caso di mancata ratifica, il Consiglio di amministrazione dovrà procedere ad eleggere altro / i Vicepresidente / i. Il Presidente non parteciperà alla detta votazione.

23.2.1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti, anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti;
- b) ha la facoltà di nominare discrezionalmente avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria, amministrativa

o arbitrale in qualsiasi grado di giurisdizione negli EAU e all'estero, nonché consulenti legali, esperti ed arbitri;

- c) firma i contratti in nome e per conto dell'Associazione, anche quelli contenenti la clausola arbitrale, su conforme delibera del CdA se detti contratti comportino un impegno di spesa. Nessuna delibera autorizzatoria del CdA è richiesta ove la firma dei detti contratti non comporti alcun impegno di spesa a carico dell'Associazione;
- d) rilascia quietanze liberatorie delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque, pubbliche amministrazioni o privati, versate all'Associazione;
- e) convoca e presiede le assemblee dei soci ed il Consiglio di amministrazione;
- f) dispone per l'esecuzione delle deliberazioni ed adempie agli incarichi conferitigli dall'assemblea o dal CdA;
- g) vigila costantemente sulla contabilità dell'Associazione in collaborazione col Tesoriere, col Direttore Generale e col contabile;
- h) autorizza i pagamenti non deliberati dal CdA, proposti dal Tesoriere, d'intesa col Direttore Generale, di importo superiore a AED 50,000 mensili per singola transazione per un totale complessivo di AED 150,000 mensili;
- i) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri dell'Associazione;
- l) vigila a che le attività degli organi associativi e dei soci si svolgano nell'interesse dell'Associazione. Può delegare per iscritto le sue funzioni al/ai Vicepresidente/i o al Direttore Generale. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente Vicario la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso;
- m) esercita le funzioni di impulso politico e di coordinamento dell'Associazione;
- n) mantiene i rapporti con Assocamerestero, con le Amministrazioni Centrali dello Stato italiano, con le Istituzioni italiane presenti negli EAU (Ambasciata, Consolato Generale, ICE/ITA, SACE ed altre eventuali Istituzioni), con le Istituzioni emiratine ritenute rilevanti, con le Camere di Commercio territoriali, con le Camere di Commercio italiane che operano in Italia e con quelle che operano all'estero, con le società italiane ed estere che operano in Italia e/o all'estero e la cui attività è ritenuta rilevante per la vita dell'Associazione.

23.2.2. I Vicepresidenti ed il Vicepresidente Vicario – Il Consigliere Tesoriere

- a) Il CdA ratifica la nomina dei due Vicepresidenti designati dal Presidente, uno tra essi con funzioni vicarie. Nel caso di omessa ratifica il CdA procederà ad elezione di un numero massimo di due vicepresidenti, uno dei quali con funzioni vicarie, selezionati tra i consiglieri in carica.
- b) Il Vicepresidente Vicario svolge funzioni vicarie nel caso di impossibilità temporanea del Presidente.

Nel caso di impossibilità temporanea anche del Vicepresidente Vicario, le funzioni vicarie saranno assunte dal secondo Vicepresidente.

c) I Vicepresidenti hanno funzioni di sostegno al Presidente ed hanno funzione di promozione delle attività dell'Associazione nella specifica area territoriale loro assegnata, se assegnata.

d) Il Consigliere Tesoriere ha lo scopo di coadiuvare il Direttore Generale ed il contabile nella gestione della contabilità dell'Associazione. Non può autorizzare alcun pagamento di alcun genere e di alcuna somma.

e) Il Consigliere Tesoriere riferisce trimestralmente al Consiglio con una breve relazione scritta circa l'andamento dei conti dell'Associazione.

23.2.3. L' Ufficio di Presidenza.

a) È organo collegiale consultivo e di ausilio al CdA;

b) È composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal Tesoriere e dal Direttore Generale;

c) Esegue le deliberazioni del CdA con deleghe specifiche di questo;

d) Prepara i lavori del CdA;

e) Predispone l'OdG su indicazione del Presidente, dei Vicepresidenti, del Tesoriere, del Direttore Generale e di ogni altro Consigliere che ne abbia fatto specifica richiesta;

f) È presieduto dal Presidente, coordinato e diretto dal Presidente o dal Vicepresidente vicario facente funzioni;

g) Non ha poteri deliberativi autonomi;

h) È convocato dal Presidente o dal Vicepresidente vicario facente funzioni con almeno 24 ore di preavviso e senza formalità alcuna;

i) Non ha *quorum* costitutivo né *quorum* deliberativo;

i) Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono verbalizzate dal Direttore Generale e firmate da questi e dal Presidente.

Art. 24 – Responsabilità degli amministratori e relativa azione

24.1. Gli amministratori sono responsabili verso l'associazione secondo le norme previste dal codice civile italiano. Trova applicazione l'art. 18 del cod. civ. italiano.

24.2. È esente da responsabilità l'amministratore che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso.

24.3. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori per i fatti da loro compiuti sono deliberate dal CdA e sono esercitate dai nuovi amministratori o liquidatori nel caso di responsabilità collettive o nel caso di liquidazione dell'Associazione.

24.4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque (5) anni dalla scoperta dell'illecito.

Art. 25 – Gratuità delle cariche

25.1. Le cariche di Consigliere, Tesoriere, Vicepresidente e Presidente sono del tutto gratuite.

25.2. Il CdA può prevedere un'anticipazione oppure un rimborso delle spese entro un tetto predeterminato per attività già deliberate ove un Consigliere, il Presidente o un Vicepresidente siano stati incaricati dello svolgimento di talune attività e vadano incontro a delle spese.

25.3. Le spese anticipate e le spese a rimborso dovranno essere rendicontate con validi documenti contabili (fatture, biglietti aerei, carte d'imbarco, ecc.).

25.4. Il CdA può deliberare un fondo-spesa per la gestione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 26 - Il Direttore Generale.

26.1. Il CdA nomina il Direttore Generale cui affidare l'esecuzione di delibere degli organi associativi, la direzione tecnica, amministrativa e commerciale dell'associazione, ma non la sua rappresentanza legale se non previa apposita procura.

26.2. Il CdA determina le attribuzioni ed i poteri del Direttore Generale nel quadro delle linee-guida di Assocamerestero e ne determina la retribuzione.

26.3. Il Direttore Generale partecipa a tutte le riunioni degli organi associativi senza diritto di voto e aggiorna periodicamente il CdA per il tramite del Presidente.

26.4. Il Direttore Generale deve essere individuato tra candidati che abbiano una comprovata esperienza professionale nel settore di riferimento dell'Associazione e che abbiano maturato significative competenze nei rapporti istituzionali, economici o culturali tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti.

26.5. La preferenza, in sede di selezione, è attribuita ai candidati di nazionalità italiana e a coloro che abbiano ricoperto incarichi presso istituzioni italiane o che abbiano svolto attività professionale continuativa nell'ambito della promozione delle relazioni bilaterali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti.

26.6. Il Direttore Generale deve aver compiuto 21 anni al momento della nomina e non può essere un associato o dipendente di una società o altra entità associata.

26.7. Il Direttore Generale acquisisce detta carica salvo il necessario gradimento del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (ex Ministero dello Sviluppo Economico), su parere conforme del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale.

26.8. I principali adempimenti di competenza del Direttore Generale dei quali questi è responsabile nei confronti del Presidente e del Consiglio sono i seguenti:

- l'organizzazione d'ufficio e il suo funzionamento;
- l'individuazione del personale da assumere su proposta di una idonea commissione esaminatrice selezionata in seno al CdA ed ai cui lavori detto Direttore Generale partecipa con funzioni consultive;
- l'individuazione degli stagisti da assumere;
- la gestione del personale secondo la normativa in vigore negli EAU;
- la programmazione degli interventi formativi e di aggiornamento dello stesso personale;
- la contrattualizzazione dei prestatori di servizio "part-time" e/o consulenti
- la gestione dei rapporti con detti prestatori di servizio "part-time" e/ o consulenti ed il monitoraggio costante delle loro attività;
- la gestione amministrativa-contabile in coordinamento col Tesoriere e col contabile;
- l'elaborazione dei budgets ed il controllo gestionale in collaborazione col Tesoriere e col contabile, anche separatamente;
- l'assistenza ai soci e agli operatori in genere;
- l'organizzazione e l'implementazione di azioni, programmi, progetti ed iniziative specifiche.

26.9. Come vertice della struttura operativa dell'Associazione, il Direttore Generale:

- contribuisce alla direzione strategica della IICUAE coadiuvando il Presidente ed il CdA nella definizione delle linee strategiche e delle politiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi;
- assicura la legittimità degli atti e provvedimenti che, per legge o per regolamentazione interna, siano riferibili o comunque sottoposti al suo esame;
- garantisce la definizione e la direzione del sistema di governo economico-finanziario ed il corretto esercizio delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo e logistico;
- garantisce altresì il corretto utilizzo dei fondi erogati dal Governo italiano e di ogni altra risorsa o provento.

26.10. Il rapporto di lavoro tra l'Associazione ed il Direttore Generale è disciplinato dalla normativa degli Emirati Arabi Uniti in materia.

26.11. Il contratto di lavoro stipulato col Direttore Generale avrà la durata di tre (3) anni rinnovabile per due volte consecutive o non consecutive e così per complessivi nove (9) anni. È consentita l'estensione del contratto fino a sei (6) mesi oltre l'ultima scadenza per ragioni eccezionali e ritenute dal CdA di particolare gravità.

26.12. Non è consentito alla medesima persona permanere nella posizione di Direttore Generale per oltre nove (9) anni e sei (6) mesi, siano essi continuativi o non continuativi.

26.13. Il contratto di lavoro col Direttore Generale può essere risolto prima della scadenza per "giusta causa".

26.14. Per l'individuazione della "giusta causa" che legittima la risoluzione anticipata del contratto di lavoro trova applicazione la disciplina locale (*UAE Labor Law*) relativa al licenziamento disciplinare.

Art. 27 – Invitati permanenti

27.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 518 del 1970, alle riunioni del CdA e degli altri organi collegiali eventualmente costituiti sono invitati a partecipare il Capo della Rappresentanza Diplomatica ed il titolare dell'Ufficio Commerciale della Rappresentanza stessa.

27.2. Il Capo dell'ufficio consolare, il titolare dell'Ufficio dell'ICE /ITA ed i responsabili degli uffici locali delle istituzioni pubbliche italiane presenti nel Paese (ad esempio, SACE) possono essere via via invitati a seconda della rilevanza e pertinenza degli argomenti posti all'Ordine del Giorno di ciascuna seduta del CdA.

TITOLO VI

DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE LEGALE

Art. 28 - Il Collegio Sindacale e la Revisione legale dei conti.

28.1. L'associazione può nominare un organo di controllo, anche monocratico.

28.2. Alla nomina dell'organo di controllo provvede l'assemblea ordinaria tra coloro che abbiano presentato la loro candidatura.

28.3. I candidati sindaci dovranno presentare ciascuno il proprio CV aggiornato, in lingua italiana, almeno quattordici (14) giorni prima della competizione elettorale presso la segreteria dell'IICUAE. Essi non potranno presentare simultanea candidatura per il CdA. Nel caso di doppia candidatura, dovranno optare se correre per la carica di consigliere del CdA oppure per la carica di sindaco.

28.4. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

- 28.5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. italiano.
- 28.6. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 28.7. Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre (3) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.
- 28.8. Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili per un secondo mandato corrispondente ad ulteriori tre (3) esercizi finanziari (per complessivi 6 anni / esercizi finanziari), sia in continuità, sia in discontinuità.
- 28.9. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
- 28.10. L'organo di controllo agisce senza compenso alcuno.
- 28.11. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- Esso può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti.
- 28.12. In tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 28.13. L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
- 28.14. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 28.15. Il sindaco o i sindaci possono partecipare alle sedute del CdA se invitati.
- 28.16. I componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.
- 28.17. Salvo quanto precede, **la revisione legale dei conti** sull'associazione è esercitata da un revisore persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.
- 28.18. Alla nomina del **revisore legale dei conti** provvede l'assemblea.

28.19. Il revisore legale dei conti resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile per un altro mandato soltanto (per complessivi 6 anni / esercizi finanziari). Trovano applicazione le norme sull'elezione dei componenti il CdA.

28.20. Il revisore, in particolare:

- controlla l'amministrazione dell'associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e verifica la regolarità della gestione contabile dell'Associazione;
- si esprime, con apposite relazioni, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- può partecipare alle riunioni del CdA.

28.20. Sindaci e revisori dei conti non hanno l'obbligo di essere residenti negli EAU. Essi possono anche essere selezionati tra gli associati.

28.20. Al soggetto incaricato della revisione legale dei conti si applica l'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 29 – Il Collegio dei Probiviri

29.1. Eventuali controversie tra l'Associazione e i suoi associati ovvero tra gli associati stessi in relazione all'Associazione sono risolte da un collegio di tre Probiviri.

29.2. Il **collegio dei probiviri** è un organismo composto da soci, noti per il loro particolare rigore morale, chiamati a valutare il comportamento di altri soci che siano incolpati della violazione di norme disciplinari.

29.3. Per ricoprire il ruolo di proboviro occorre essere di condotta morale irreprensibile. Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere mai riportato condanne penali in Italia e / o all'estero e di non essere sottoposto ad alcun procedimento penale né ad alcuna misura di prevenzione o di sicurezza.

29.4. Il Presidente dell'Associazione potrà richiedere al candidato la produzione di un certificato dei carichi pendenti e di un certificato del casellario giudiziale rilasciati dalla Procura della Repubblica territorialmente competente del luogo di residenza di questi o corrispondente certificato rilasciato dalla Polizia locale ove il candidato sia residente negli Emirati Arabi Uniti. Il certificato dovrà riportare una data di rilascio non anteriore ai 30 gg rispetto alla data della richiesta da parte dell'Associazione.

29.5 Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Generale previa candidatura di almeno tre soci.

29.6 I Probiviri non possono ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione.

29.7 I Probiviri non devono essere necessariamente residenti negli EAU.

29.8 I Probiviri giudicano secondo equità.

29.9 Avverso la decisione dei Probiviri è possibile ricorrere ad arbitrato ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto.

TITOLO VIII

LEGGE SOSTANZIALE APPLICABILE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 30 – Legge sostanziale applicabile

30.1. Il presente Statuto ed i rapporti tra associati saranno regolati dalla legge italiana e dalle norme di ordine pubblico degli EAU che risultino necessariamente applicabili.

Art. 31 – Clausola compromissoria

31.1. Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente Statuto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.

31.2. La sede legale dell'arbitrato sarà Milano.

31.3. La lingua ufficiale dell'arbitrato sarà la lingua italiana.

31.4. L'arbitrato sarà celebrato preferibilmente in remoto attraverso qualsiasi piattaforma a scelta dell'arbitro.

TITOLO IX

REGOLAMENTI INTERNI – ESTINZIONE e SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Art. 32 - Regolamenti interni.

32.1. Il CdA può predisporre ed approvare regolamenti interni contenenti disposizioni per disciplinare il funzionamento dell'Associazione e per l'esecuzione e l'attuazione del presente Statuto.

32.2. Prima dell'approvazione da parte del CdA, il Presidente invierà copia del regolamento, predisposto dal CdA, a tutti i soci ed ai componenti gli organi dell'Associazione perché possano esprimere il loro parere.

Art. 33 - Estinzione e Scioglimento.

33.1. L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

33.2. L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 34 – Liquidazione e Devoluzione dei beni.

34.1. Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ.

34.2. Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

34.3. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

34.4. I liquidatori deliberano a maggioranza.

34.5. I beni dell'associazione che residuano esaurita la procedura di liquidazione di cui all'art. 15, comma 1, disp. att. cod. civ., saranno devoluti, a cura dei liquidatori ad altri enti che perseguono finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero stabilita dall'assemblea; in quest'ultimo caso è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 35 - Domicilio degli Associati

35.1. Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato comunicato all'Associazione.

35.2. Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 36 – Applicazione delle linee-guida di indirizzo deontologico di Assocamerestero

36.1. Le norme contenute nel presente Statuto sono ispirate alle linee guida di indirizzo deontologico per l'attività camerale di Assocamerestero ed ai principi posti a presidio delle stesse.

36.2. Le avanti dette linee-guida di indirizzo deontologico per l'attività camerale di Assocamerestero attualmente in vigore devono qui intendersi interamente ripetute e trascritte.

36.3. Eventuali modifiche delle dette linee-guida saranno automaticamente recepite in questo Statuto senza necessità di approvazione assembleare.

Art. 37 - Rinvio alle disposizioni di legge.

37.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le norme del Codice civile italiano e delle relative disposizioni di attuazione, nonché le norme delle altre leggi speciali in materia di associazione *no-profit* e le norme di ordine pubblico dell'ordinamento degli Emirati Arabi Uniti in quanto applicabili.

Statuto approvato dall'Assemblea il giorno 11 Settembre 2025

Il Presidente

Stefano Campagna

Camera di Commercio Italiana negli EAU
Il Presidente
Stefano Campagna

